

**ADM: 'PREU APPARECCHI, DAL 6 LUGLIO RIPRENDE MATURAZIONE BASE FORFAIT'**

(GIOCONEWS – 04/07/2020)

Adm rende noto che dal 6 luglio riprende la maturazione della base imponibile forfetaria del Preu sugli apparecchi, resta sospesa solo a Bolzano.

Dopo la riapertura delle attività di raccolta del gioco pubblico mediante apparecchi di intrattenimento, riprende anche la maturazione della base imponibile forfetaria del prelievo erariale unico, sospesa in concomitanza con il fermo delle attività deciso per il contenimento del Covid-19 agli inizi di marzo.


Secondo quanto recita la nuova circolare dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, infatti, "deve ritenersi venuta meno l'esigenza di mantenere sospesa la maturazione della base imponibile forfetaria del Preu sugli apparecchi. Pertanto, a decorrere dal 6 luglio troveranno applicazione ordinaria le norme vigenti".

La sospensione della maturazione della base imponibile forfetaria del Preu "resta valida ed efficace con riferimento ai soli apparecchi che alla data del 2 luglio risultano ubicati all'interno del territorio della Provincia autonoma di Bolzano, ove le attività di raccolta del gioco pubblico risultano, allo stato, ancora sospese", conclude la circolare. Come noto, il gioco nella provincia altoatesina potrà riprendere solo dal 15 luglio.

**SGI: IL REGOLAMENTO ADM E' SEGNALE CONCRETO A PRESIDIO DELLA LEGALITA' E PUNTO DI PARTENZA PER UN RINNOVATO IMPEGNO ALLA RIFORMA DEL SETTORE**

(PRESSGIOCHI – 03/07/2020)

"Non è più sufficiente auspicare una riforma del Settore del Gioco Legale, occorre passare dalle parole ai fatti, occorre procedere al riordino del Settore nei territori e con i territori, occorre mantenere e rafforzare il presidio legale del Gioco di Stato, regolamentato in modo ferreo e controllato dall'Amministrazione delle Dogane e dei



Monopoli. E proprio in questo contesto, l'istituzione del Comitato per il contrasto al gioco illegale e la tutela dei minori da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dalle forze dell'Ordine, Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza e la sottoscrizione del relativo Regolamento operativo, sono i chiari e concreti segnali che il Settore del Gioco Legale attendeva" sono queste le parole di Stefano Zapponini, Presidente di Sistema Gioco Italia, la Federazione di filiera aderente a Confindustria. Con il Presidente Zapponini il Consiglio Generale di Sistema Gioco Italia esprime particolare apprezzamento per questi atti concreti che giungono a sostegno delle imprese del Gioco Legale e nel momento più opportuno per il Settore pesantemente provato dalla prolungata chiusura delle attività tanto da non poter tornare alla normalità, in sicurezza e in tempi rapidi, come rilevato ieri dallo stesso Direttore Generale ADM, Marcello Minenna. Segnali che il Consiglio SGI legge anche come spunto e sollecitazione ideale a riprendere e declinare operativamente una Riforma del Settore, al fianco del MEF, che come sempre affermato, deve essere equilibrata e incisiva, deve contrastare l'illegalità, prevenire le patologie, canalizzare correttamente nei territori la domanda del gioco, storicamente ineludibile, rendere omogenee le attività di gioco, distribuirle evitando fenomeni di eccessiva concentrazione.

#### ADM CAMBIA SEDE PRINCIPALE: MINENNA PUNTA TUTTO SUI GIOCHI?


(JAMMA – 04/07/2020)

"La sede legale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stabilita in Piazza Mastai con decorrenza al 6 luglio 2020".

Così ha disposto Marcello Minenna direttore dell'Agenzia confermando immutate le sedi delle strutture territoriali, incluse quelle dei laboratori chimici.

"La sede centrale sita in Roma alla Via Mario Carucci n. 71, CAP 00153, assume funzione e natura giuridica di sede secondaria" si legge nel decreto che pare annunciare nuovi indirizzi per l'Agenzia, relegando a sede secondaria quella di via Carucci la Direzione Generale sembra puntare tutto sui giochi.

"La Direzione Amministrazione e finanze la Direzione Personale e le altre Direzioni centrali dell'Agenzia curano, in relazione alla variazione della sede legale, le comunicazioni e gli aggiornamenti delle iscrizioni nei pubblici registri, negli elenchi e nei sistemi informativi, secondo le previsioni di legge".




TRIBUNALE DI LECCE ACCOGLIE RICORSO INTERNET POINT ED  
ANNULLA SANZIONE DA 20MILA EURO: “LA SOLA PRESENZA DI PC  
COLLEGATI ALLA RETE NON PROVA CHE SIANO DESTINATI AL GIOCO”  
(AGIMEG – 04/07/2020)

Il Tribunale di Lecce ha accolto il ricorso di un esercente, presso il cui esercizio erano presenti PC per libera navigazione, la cui installazione era stata contestata per violazione del decreto Balduzzi ed al quale era stata comminata una sanzione di 20.000 euro. Secondo il Tribunale “l’Amministrazione deve fornire elementi per poter ritenere che i personal computer, collegati alla rete internet, siano destinati al solo gioco, avendo il ricorrente diversamente documentato l’impiego lecito degli stessi e per finalità attinenti alla sua attività commerciale”, commenta l’avvocato Andrea Cera, legale dell’esercente.

Nella sentenza si legge che, nel corso di un controllo, dei funzionari di Adm avevano trovato nel locale dei personal computer collegati alla rete telematica che consentivano la connessione a internet e a siti di gioco, “condizione questa che secondo l’assunto dell’Amministrazione si poneva in violazione dell’art. 7 comma 3-quater del D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni dall’art. 1 L. n. 189/2012”. Il titolare dell’internet point contestava che fosse “sufficiente il collegamento di strumenti elettronici alla rete telematica per la configurazione dell’illecito ludopatico, rilevando in contrario e nello specifico che la connessione dei PC era unicamente finalizzata alla conclusione di contratti di “conto gioco” per nulla vietati”. L’articolo contestato recita: “...è vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio di apparecchiature che attraverso la connessione telematica consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, dai soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.

“Punctum dolens – si legge nella sentenza – della questione sottoposta alla disamina del Tribunale è la corretta e ragionevole interpretazione della locuzione “messa a disposizione” che si legge nella norma citata essendo differente il risultato, in termini sanzionatori, se la punibilità sia integrata nella fase in cui il pubblico esercizio metta a disposizione dell’utente la connessione a piattaforme di gioco on-line ovvero se sia necessario un quid pluris e cioè il concreto collegamento on-line a siti di gioco proibiti quale momento consumativo dell’illecito.

Milita al riguardo la nota n. 19453 del 06/03/2014 con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aderendo al principio enunciato dalla sentenza della Corte di Cassazione Penale Sez. III del 01.10.2013 n.



40624, si è autodebuttata i criteri applicativi dell'art. 7 comma 3-quater del D.L. 13.9.2012 n. 158 (c.d. Decreto Balduzzi) segnalando ai propri operatori del settore che "relativamente alla messa a disposizione di personal computer, tablet, P.C., iPad ecc., la violazione si concretizza solo nei casi in cui tali strumenti vengano messi a disposizione dei clienti con la finalità di consentire la connessione a siti di gioco, mentre non sussiste alcuna violazione per la messa a disposizione per finalità diverse da quella individuata dalla norma (ad esempio per consentire la libera navigazione sul web)" – Cass. Pen. cit.

E' pacifico che le circolari e le risoluzioni ministeriali, avendo valore prettamente organizzativo degli enti e non essendo neppure fonti di diritto, non sono mai vincolanti per il contribuente e per il giudice". La messa a disposizione dell'utente "di una piattaforma on-line non può di per sè sola assurgere a configurare l'illecito da ludopatia, ben potendo il cliente utilizzare il collegamento internet anche per fini leciti come la libera navigazione telematica". Inoltre "all'interno del locale ispezionato era esposto un cartellone con cui era fatto espresso divieto di connessione a siti che consentono il gioco on-line, piattaforma telematica che invece era destinata – come ancora impresso sull'avviso – per la sola raccolta di contratti di "conto gioco". Va infine rilevato che durante la verifica non era presente alcun soggetto intento a giocare su piattaforme on-line in segno plausibile che l'uso dei PC fosse destinato alla sola raccolta dei contratti di "conto gioco".

Difettano pertanto robusti elementi per poter ritenere che i personal computer collegati alla rete internet fossero destinati al solo gioco proibito". Per questi motivi il giudice ha accolto l'opposizione ed annullato l'ordinanza di Adm..



Viale Primo Maggio (ang.  
Via M. de Petti)  
80024 Cardito (Napoli)



+039 02 80898711



agsc2013@yahoo.it



[www.agslaltervista.org](http://www.agslaltervista.org)